

## **Coop. di solidarietà sociale " Marinella "**

*Sede legale via Costantino 52 a Napoli (Na)*

*Iscritta al Registro per le Imprese di Napoli – C.F. e n° iscrizione 04842311211*

*Iscritta al R.E.A. di Napoli n° 717778*

*P.IVA 04842311211*

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di marzo si è riunita alle ore 10:00 presso la sede legale in Via Costantino 52 a Napoli (Na) l'assemblea ordinaria della Coop. di Solidarietà Sociale Marinella per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Esame ed approvazione del nuovo Regolamento interno;
- Varie ed eventuali .

Assume la Presidenza il sig. Giuseppe Sansò il quale, constatata la presenza di tutti i soci, in proprio e per delega, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario la signora Luigia Di Donna, che accetta .

Per quanto riguarda il punto uno posto all' o.d.g., il Presidente dà lettura del nuovo Regolamento interno.

Dopo ampia ed esauriente discussione a cui partecipano tutti gli intervenuti, l'assemblea all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

---

Di approvare il nuovo Regolamento interno e di delegare il Presidente alla trasmissione dello stesso agli organi competenti.


Inoltre, detto Regolamento, approvato in data odierna, entrerà in vigore dal 01 giugno 2017

Non essendovi altro da deliberare e non avendo richiesto nessuno la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara conclusa la presente adunanza alle ore 11:30 , previa redazione , lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato

Sig. Giuseppe Sansò



IL SEGRETARIO

Firmato

Sig.ra Luigia Di Donna



# REGOLAMENTO MUTUALISTICO DI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO

## Parte Generale

### Articolo 1) - Scopi del regolamento mutualistico.

Il presente regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, ha per scopo:

- 1) - la definizione delle condizioni generali dei rapporti mutualistici intercorrenti tra società cooperativa, soci cooperatori e soci in prova;
- 2) - la definizione del regime della mutualità, a cui gli amministratori sono vincolati;
- 3) - la determinazione dei criteri di specificazione del principio di parità di trattamento, in rapporto alle concrete caratteristiche dello scopo mutualistico e dei rapporti mutualistici con i soci cooperatori;
- 4) - la determinazione specifica dei criteri di ripartizione dei ristorni, in attuazione dei criteri generali dettati dallo statuto sociale;
- 5) - la determinazione dei diritti e degli obblighi della cooperativa e dei soci ai fini dell'instaurazione e dell'esecuzione dei rapporti mutualistici;
- 6) - la disciplina dell'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142; in particolare la definizione e la disciplina delle tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto sociale;
- 7) - la previsione di piani per eventuali crisi aziendali, e per l'avviamento dell'impresa, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001.

### Articolo 2) - Mutualità prevalente.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Più precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro.

Nell'instaurazione di rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, la cooperativa preferisce i propri soci cooperatori ai terzi.

Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.



Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera, impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

**Articolo 3) - Parità di trattamento dei soci cooperatori.**

Nell'instaurazione, e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento dei soci cooperatori.

A tal fine, gli amministratori devono tener conto, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale, di ogni circostanza oggettiva, e delle peculiarità della situazione di ciascun socio rispetto a quella degli altri, in modo da assicurare una parità di trattamento sostanziale, e non meramente formale, e da non adottare decisioni fondate su criteri discriminatori, che tengano in considerazione criteri irrilevanti ai fini della realizzazione dello scopo mutualistico. A parità di condizioni, quindi, è vietata ogni discriminazione tra i soci cooperatori.

Gli amministratori dovranno, all'atto dell'instaurazione dei rapporti mutualistici, preferire, ai fini della conclusione dei contratti di scambio, i soci che abbiano presentato domanda anteriormente, sulla base di quanto risultante dall'apposito registro cronologico che gli amministratori stessi sono obbligati a tenere. Peraltro, in relazione alle concrete esigenze organizzative del lavoro nella cooperativa, gli amministratori potranno preferire, anche in deroga al criterio della priorità cronologica delle domande dei soci, i lavoratori specializzati rispetto a quelli generici, ovvero i lavoratori in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti, anche in relazione alla situazione di mercato. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni.

Per quanto attiene alla fase di esecuzione del rapporto, gli amministratori dovranno praticare, a favore dei soci cooperatori, salari e condizioni uniformi, che non risultino ingiustificatamente discriminatori a favore di taluno dei soci ed a danno di altri, e che rispettino quindi anche sotto tale profilo il principio della parità di trattamento. Pertanto, la retribuzione dei soci lavoratori non potrà essere differenziata se non in funzione delle relative specializzazioni, dell'anzianità lavorativa e della diversità delle mansioni a cui gli stessi sono addetti.

**Articolo 4) - Criteri di ripartizione dei ristorni.**

La ripartizione di ristorni a favore dei soci cooperatori dovrà essere effettuata in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati, e quindi delle prestazioni lavorative effettivamente rese a favore della cooperativa.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita

dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio lavoratore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) - mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile;
- c) - mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

**Articolo 5) - Diritti ed obblighi nell'instaurazione dei rapporti mutualistici.**

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in

vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che si tratti di lavoro a tempo parziale.

#### **Articolo 6) - Diritti ed obblighi dei soci lavoratori.**

Oltre a quanto sopra stabilito, i soci lavoratori:

- a) - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Ai fini di cui sopra, la cooperativa fornisce ai soci lavoratori, anche in specifiche riunioni nell'ambito dei settori di attività aziendale o delle aree geografiche in cui esse vengono svolte, sistematiche informazioni concernenti:

- le scelte tecnologiche adottate, ed i relativi riflessi sull'occupazione;
- la realizzazione di programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- la situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti di appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese;
- le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei soci lavoratori;
- la consistenza numerica della compagine sociale, ed i diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- l'andamento dell'occupazione;
- i contratti in scadenza;
- le crisi aziendali che abbiano riflessi sull'occupazione e/o sulla mobilità dei soci lavoratori;
- altri aspetti rilevanti o significativi per il consolidamento e lo sviluppo delle attività imprenditoriali e mutualistiche della cooperativa.

#### **Articolo 7) - Clausola penale.**

L'inosservanza, da parte del socio cooperatore, delle disposizioni contenute nel presente regolamento dà luogo,



oltre che alle sanzioni disciplinari di seguito previste, all'applicazione di una penale pari ad euro 500 per ogni infrazione.

La violazione, da parte degli amministratori, del principio di parità di trattamento comporta l'applicazione, a carico di ciascun amministratore non dissenziente, di una penale pari ad euro 500 per ogni infrazione.

**Articolo 8) - Decorrenza degli effetti del regolamento.**

Il presente regolamento mutualistico approvato con assemblea ordinaria dei soci entrerà in vigore entro e non oltre il 01.06.2017

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali ed alle disposizioni di legge, nonché agli accordi collettivi applicabili.

**Articolo 9) - Efficacia del regolamento mutualistico.**

Il presente regolamento produce effetto nei confronti di tutti i soci cooperatori, presenti e futuri. Gli amministratori devono predisporre apposito modulo per la domanda di ammissione dei nuovi soci cooperatori, al quale allegare copia del presente regolamento, richiedendo all'aspirante socio l'approvazione specifica degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24 del regolamento, anche per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile.

**Articolo 10) - Modificazione del regolamento.**

Il presente regolamento mutualistico rimarrà in vigore fino a nuova delibera assembleare, e potrà essere modificato con delibera dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo a norma dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile.

Il presente regolamento entrerà in vigore entro e non oltre il 01.06.2017 dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, salva diversa deliberazione da parte di quest'ultima.

---

**Instaurazione Dei Rapporti Mutualistici**

**Articolo 11) - Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 142/2001, e dello statuto sociale, ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato;
- autonomo, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale.

Tra socio lavoratore e cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma e tipologia di rapporto di lavoro prevista dall'ordinamento italiano, ed in particolare dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, purché compatibile con la posizione di socio.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa, secondo le caratteristiche e con le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e

tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva, delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta al socio e della capacità professionale di quest'ultimo.

Per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente, la cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa ed i soci, precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.

La cooperativa ed il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti ed in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.

Subordinatamente alla compatibilità con le esigenze della cooperativa e le caratteristiche della prestazione richiesta al socio, possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo parziale, a tempo determinato, contratti di lavoro intermittente o di lavoro accessorio.

I rapporti di lavoro a tempo parziale sono contratti con l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; la cooperativa può in tal caso richiedere al socio lavoratore prestazioni eccedenti.

#### **Articolo 12) - Organizzazione aziendale.**

L'esercizio delle funzioni di organizzazione, direzione e controllo del lavoro è di competenza dell'organo amministrativo, che può nominare responsabili per singoli settori.

Gli amministratori provvedono quindi all'acquisizione del lavoro ed alla relativa redistribuzione ad ogni socio in base alle mansioni assegnate, alle professionalità possedute, ai tipi di contratto in essere.

L'attuale struttura organizzativo-aziendale si articola:

- a) - nel servizio amministrativo-finanziario-tecnico;
- b) - nel servizio organizzativo e gestionale;
- c) - nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione-organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale), e fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta conoscenze, dati, informazioni e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, predisposizione di piani

di sviluppo, attività di promozione dell'immagine della cooperativa, individuazione della potenziale clientela e promozione dei nuovi servizi.

Al servizio di cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della cooperativa, e precisamente quelle espressamente previste dall'art. 3 dell'atto Costitutivo della Cooperativa.

#### **Rapporti Di Lavoro Subordinato**

#### **Articolo 13) - Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato.**

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio può stipulare in forma scritta con la cooperativa medesima un contratto di lavoro subordinato, aderendo alla relativa disciplina, quale contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.

La stipulazione del contratto di lavoro ulteriore tra cooperativa e socio cooperatore è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale dell'organo amministrativo.

#### **Articolo 14) - Contratto collettivo di lavoro applicabile e trattamento economico del socio lavoratore subordinato.**

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori subordinati, si richiama e si intende applicabile il contratto collettivo nazionale UNEBA per i soli minimi retributivi previsti dall'art. 3 comma 1 della L. 142 del 03 aprile 2001. Ulteriori trattamenti economici potranno essere deliberati esclusivamente dall'assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, la cooperativa è comunque responsabile del pagamento dei contributi previdenziali anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario è nullo.

#### **Articolo 15) - Diritti del socio lavoratore subordinato.**

Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la Legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) così come modificata dal Dlgs 04 marzo 2015 N. 23, con espressa esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata Legge n. 300/1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.



Si applicano altresì le forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative. Ogni socio lavoratore dovrà formarsi adeguatamente in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione cooperativistica, seguendo corsi inerenti la propria professione a svolgersi e qualificandosi opportunamente.

**Articolo 16) - Sanzioni disciplinari nei confronti del socio lavoratore subordinato.**

L'inosservanza da parte dei soci delle disposizioni impartite dall'organo amministrativo per l'organizzazione e lo svolgimento delle mansioni loro attribuite danneggia il lavoro della cooperativa e quindi il lavoro di tutti i soci. Ciò comporterà, a discrezione dell'organo amministrativo, e secondo quanto previsto dallo statuto sociale, l'applicazione di provvedimenti quali:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 10 ore di compenso orario;
- sospensione dal lavoro;
- espulsione/esclusione dalla cooperativa con conseguente recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa.

Incorre in provvedimenti di ammonizione orale o scritta, multa o sospensione il socio che, ad esempio:

- non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- compia atti di insubordinazione nei confronti dei responsabili della cooperativa preposti a coordinare il lavoro dei soci;

- esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

- per disattenzione e/o negligenza danneggi il materiale affidatogli;

- venga trovato in stato di ubriachezza sul posto di lavoro;

- contravvenga al divieto di fumare laddove esista e sia indicato con apposito cartello;

- che intrattenga comportamenti e relazioni chiaramente confidenziali con gli utenti dei servizi di cui la stessa Coop. Sociale si occupa, ovvero atteggiamenti difformi rispetto al congruo rapporto professionale che si configura nella relazione lavoratore/utente

- in altro modo trasgredisca l'osservanza delle istruzioni impartitegli per lo svolgimento del lavoro e/o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, danneggiando il lavoro e/o l'immagine della cooperativa e quindi il lavoro di tutti i soci.

L'ammonizione orale o scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa o la sospensione per quelle di maggior rilievo o per mancanze di minor rilievo ma ripetute, a discrezione dell'Amministratore.

Qualora le infrazioni sopra esposte siano particolarmente gravi, ripetute, tali da danneggiare il lavoro e/o l'immagine dell'intera cooperativa, recando pertanto pregiudizio al lavoro di tutti i soci, l'organo amministrativo delibera l'espulsione dalla cooperativa del socio con conseguente recesso dal rapporto lavorativo per giusta causa. A titolo esemplificativo sono giuste cause di esclusione/espulsione del socio assenze ingiustificate ripetute almeno tre volte nell'arco di 24 mesi, assenze ingiustificate consecutive di almeno 4 giorni di lavoro, gravi atti di insubordinazione nei confronti dei responsabili della cooperativa preposti all'organizzazione del lavoro, rissa nei luoghi di lavoro, furti di materiale della cooperativa e/o dei clienti per cui la cooperativa presta servizi, recidiva in qualunque delle mancanze sopra elencate quando siano state contestate e sanzionate con almeno altri due procedimenti.

L'esclusione del socio dalla cooperativa potrà essere pronunciata dall'organo amministrativo anche qualora il socio non ottemperi alle deliberazioni legalmente prese dall'organo amministrativo e/o alle indicazioni impartite dallo stesso organo amministrativo.

#### **Rapporti Di Lavoro Non Subordinato**

**Articolo 17) - Rapporto ulteriore di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata non occasionale.**

Ai sensi dell'art. 6, lettera c), della Legge n. 142/2001, la cooperativa può instaurare con i propri soci cooperatori rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Ai rapporti di lavoro intercorrenti con i soci lavoratori non subordinati si applicano:

- ai fini civilistici, le norme contenute negli articoli 2222 e seguenti del codice civile;
- ai fini processuali, il disposto dell'art. 409, n. 4, del codice di procedura civile;
- ai fini fiscali, le disposizioni degli artt. 50 e 52 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
- ai fini previdenziali ed assistenziali, l'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- ai fini dell'assicurazione Inail, l'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano i suddetti tipi di contratto di lavoro, anche se entrate in vigore dopo l'approvazione del presente regolamento.

**Articolo 18) - Condizioni per la stipulazione di rapporti ulteriori di lavoro non subordinato.**

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da

subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio può stipulare il relativo contratto in forma scritta, aderendo alla relativa disciplina quale contenuta nel presente regolamento e nelle fonti normative da esso richiamate.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale dell'organo amministrativo. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio cooperatore.

**Articolo 19) - Trattamento economico dei soci lavoratori non subordinati.**

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tariffe professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

**Articolo 20) - Diritti del socio lavoratore non subordinato.**

Ai soci lavoratori non subordinati si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 626/1994 (sicurezza sul lavoro), e quelle previste dal D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (sicurezza nei cantieri), in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

**Articolo 21) - Obblighi del socio lavoratore non subordinato.**

Prima dell'accettazione in proprio di incarichi di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione all'organo amministrativo.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura dell'organo amministrativo garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo perseguimento del lavoro.

**Articolo 22) - Modalità di svolgimento dell'incarico da parte del socio lavoratore non subordinato.**

Nello svolgimento dell'incarico il socio lavoratore non subordinato gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato *standard* qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

**Articolo 23) - Revoca e scioglimento del rapporto di lavoro non subordinato.**



L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

#### Stato Di Crisi

##### Articolo 24) - Dichiarazione dello stato di crisi.

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari da cui emerga un andamento negativo o involutivo dell'attività, può dichiarare lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), della Legge n. 142/2001, derivante da:

- contrazione o sospensione dell'attività conseguente ad eventi transitori non imputabili alla cooperativa;
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi economiche settoriali e locali;
- carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato o al mancato introito ed incasso di crediti maturati.

In tali ed analoghi casi, l'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione (tra le quali riduzione di orari lavorativi, forme di prestazioni lavorative aggiuntive non retribuite, deroghe ai trattamenti retributivi e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali), garantendo, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali, con divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili e ristorni, e con la possibilità per l'assemblea di deliberare altresì la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della Legge n. 142/2001.

Il piano di crisi potrà quindi prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici.

---

In funzione del superamento dello stato di crisi, l'assemblea potrà altresì deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

I suddetti apporti dei soci lavoratori dovranno essere parametrati alle rispettive disponibilità e capacità finanziarie, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge.



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "coop.socialemarinella@pec.it" <coop.socialemarinella@pec.it>

Data mercoledì 12 aprile 2017 - 17:19

---

**CONSEGNA: REGOLAMENTO MUTUALISTICO COOPERATIVA MARINELLA+VERBALE ASSEMBLEA**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/04/2017 alle ore 17:19:24 (+0200) il messaggio

"REGOLAMENTO MUTUALISTICO COOPERATIVA MARINELLA+VERBALE ASSEMBLEA" proveniente da

"coop.socialemarinella@pec.it"

ed indirizzato a: "dtl.napoli@pec.lavoro.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec284.20170412171920.09586.09.2.69@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

postacert.eml (989 Kb)

daticert.xml (887 bytes)

smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "coop.socialemarinella@pec.it" <coop.socialemarinella@pec.it>

Data mercoledì 12 aprile 2017 - 17:19

**ACCETTAZIONE: REGOLAMENTO MUTUALISTICO COOPERATIVA MARINELLA+VERBALE  
ASSEMBLEA**

---

**Ricevuta di accettazione**

---

Il giorno 12/04/2017 alle ore 17:19:20 (+0200) il messaggio  
"REGOLAMENTO MUTUALISTICO COOPERATIVA MARINELLA+VERBALE ASSEMBLEA" proveniente da  
"coop.socialemarinella@pec.it"  
ed indirizzato a:  
dtl.napoli@pec.lavoro.gov.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec284.20170412171920.09586.09.2.69@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

dati-cert.xml (810 bytes)  
smime.p7s (4 Kb)